N. R.G. 79201/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del **dr. Tommaso MARTUCCI,** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **79201/2018** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 6/5/2021 e promosso da:

MOROSI ORIETTA nata a Roma il 9/2/1973 ed ivi residente in 00148 Roma, Via Alfredo Testoni 141, (C.F. MRSRTT73B49H501G), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Campanella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Cardinale Garampi n. 195, come da procura posta su atto separato all'atto di opposizione

OPPONENTE

contro

KRUK ITALIA S.R.L. (P. IVA 09270260962), in persona del procuratore Sig. Stefano Kastl, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La Spezia, giusta procura alle liti allegata al presente atto su foglio separato, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati sito in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170, quale procuratore di ITACAPITAL S.r.l. con sede legale in Milano (Mi) al Foro Buonaparte n. 12, (P. Iva 09270240964).

OPPOSTA

OGGETTO: contratto di conto corrente bancario - opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per l'opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese tutte le eccezioni e richieste avverse:

- in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 19987/2018 e per l'effetto revocarlo integralmente per i suesposti motivi in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario"

per l'opposta: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 19987/2018 , R.G. 56054/2018 , del 17 09 2018 emesso dal Tribunale di Roma , stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19987/2018 , R.G. 56054/2 018 , del 17 09 2018 emesso dal Tribunale di Roma
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il ra [redacted] al pagamento in favore della società [redacted] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende."

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30/11/2018 [redacted] conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 19987/2018, N.R.G. 56054/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 17/9/2018, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 8.702,17, oltre agli interessi e alle spese processuali, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 4236733 stipulato in data 3/3/2015 tra l'opponente e la [redacted] cui è succeduta la [redacted] chiedendone la revoca, con vittoria delle spese di lite.

La parte opponente eccepiva preliminarmente:

- la carenza di legittimazione attiva della [redacted] in mancanza di prova della sua qualità di cessionaria del credito afferente al rapporto stipulato tra la [redacted] e la [redacted]

- la mancanza di prova del credito controverso, stante la omessa produzione, da parte della banca, dell'estratto conto ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 e in difetto di prova dell'invio, da parte della banca, all'opponente degli estratti conto periodici.

La s.r.l. Kruk Italia, quale mandataria della s.r.l. Italcapital, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 22/5/2019, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritta al ruolo oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. e, nel merito, ne invocava il rigetto.

L'opposta, in particolare, resisteva all'avversa eccezione preliminare, deducendo che la s.r.l. Italcapital era succeduta nel credito della S.p.A. UniCredit in virtù di un atto di cessione di crediti in blocco stipulato ex artt. 2 e 4 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993, i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Evidenziava pertanto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle avverse doglianze afferenti all'asserita invalidità del contratto di finanziamento controverso.

Nel merito, l'opposta evidenziava la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando, altresì, le avverse eccezioni preliminari.

Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6/5/2021, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

***

L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dall'ingiungente è infondata.

Ed invero, l'atto di citazione, notificato in data 30/11/2018, è stato tempestivamente depositato telematicamente il 6/12/2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando in contrario la data di iscrizione della causa al ruolo da parte della cancelleria il successivo 12/12/2018, trattandosi di un atto dell'ufficio su cui la parte opponente non può interferire ed il cui ritardo non può nuocere alla parte.

Ciò posto, con il primo motivo Orietta Morosi eccepisce la carenza di legittimazione ad agire della s.r.l. Kruk Italia, quale mandataria di Italcapital s.r.l., in mancanza di prova della notificazione dell'atto di cessione del credito alla debitrice ceduta.

L'eccezione non coglie nel segno.

Come dedotto dall'ingiungente, la s.r.l. Itacapital mediante un contratto di cessione concluso in data 19/10/2016 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993, ha acquistato un portafoglio di crediti pecuniari, costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia e da altri contratti bancari, nella titolarità della s.r.l.

Arena NPL One precedentemente acquistati in blocco ai sensi della citata L. n. 130/1999 dalla S.p.A. UniCredit Credit Management Bank già anteriormente acquistati dalla S.p.A. Aspra Finance società fusa per incorporazione in UniCredit Credit Management Bank S.p.A., in forza di contratti di cessione, stipulati ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. con le società cedenti di seguito indicate, come da relativi avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

- 30/04/2008 - Cessione UniCredit S.p.A. 1° - G.U. parte II n. 61 del 24/05/2008;
- 08/05/2008 - Cessione BePop Carire S.p.A. - G.U. parte II n. 66 del 05/06/2008;
- 06/08/2008 - Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 1° - G.U. parte II n. 99 del 21/08/2008;
- 29/08/2008 - Cessione Banca di Roma S.p.A. - G.U. parte II n. 109 del 13/09/2008;
- 27/10/2008 - Cessione Banco di Sicilia S.p.A. - G.U. parte II n. 135 del 15/11/2008;
- 24/11/2008 - Cessione UniCredit Private Banking S.p.A. - G.U. parte II n. 142 del 02/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit Mediocredito Centrale S.p.A. 2° - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit Banca per la Casa S.p.A. - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit Consumer Financing Bank - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit Corporate Banking - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit S.p.A. 2° - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 27/11/2008 - Cessione UniCredit Factoring - G.U. parte II n. 146 del 11/12/2008;
- 29/05/2009 - Cessione Fineco Bank - G.U. parte II n. 66 del 11/06/2009.

I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del

23/07/2014).

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).

Nella specie, i documenti versati in atti dall'ingiungente, se da un lato erano idonei all'emissione del decreto ingiuntivo, dall'altro non sono sufficienti a suffragare la pretesa creditoria della società in sede di opposizione: in particolare, sono stati versati in atti soltanto il contratto di conto corrente n. 11898 stipulato tra la Morosi e la S.p.A. Credito Italiano, le cui condizioni generali risultano parzialmente illeggibili, nonché l'estratto conto ex art. 50 D.Lgs. n. 385/1993 dal 26/2/2007 al 31/10/2016 relativo al conto corrente n. 4236733, come rilevato anche dal c.t.u. nominato, che ha rappresentato l'impossibilità di procedere alla ricostruzione dell'andamento del conto corrente e alla determinazione del relativo saldo a causa del *deficit* documentale ascrivibile all'opposta.

Ebbene, dai documenti sopra citati non emerge la prova del credito dell'ingiungente, essendo onere della parte che chiede il pagamento della somma pari al saldo del conto corrente bancario produrre il contratto con le relative condizioni economiche e gli estratti conto analitici relativi all'intera durata del rapporto.

Per costante giurisprudenza, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. Cass. civ. n. 23313 del 27/09/2018).

Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (cfr. Cass. civ. n. 23974 del 25/11/2010).

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 19987/2018, N.R.G. 56054/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 17/9/2018.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Campanella, procuratore antistatario dell'opponente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 30/11/2018 da [redacted] avverso la [redacted] con la costituzione della [redacted] quale mandataria della [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19987/2018, N.R.G. 56054/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 17/9/2018;

CONDANNA la [redacted] quale mandataria della [redacted] al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € [redacted] per spese ed € [redacted] per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Campanella, procuratore antistatario dell'opponente.

Così deciso in Roma, li 29/7/2021.

Il Giudice

dr. Tommaso Martucci